

PROT. 20/2022/8979
del 27/05/2022

MOZIONE n. 166

del 27/04/2022

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)

PREMESSO CHE

il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" (noto come Piano Casa Renzi-Lupi), si pone l'obiettivo di "intervenire in via d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi";

l'articolo 5 del decreto-legge 47/2014 dispone al comma 1: "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento";

l'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, rubricato "Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili", al comma 3-bis dispone una modifica di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 47/2014, inserendovi il comma 1-quater il quale prevede che "Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie";

CONSIDERATO CHE

la residenza è "nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", senza distinzione di censo, di qualità dell'abitazione utilizzata o della sua minore o maggiore appropriatezza (come previsto dall'articolo 43 del c.c.) e che i diritti e doveri inderogabili della persona vengono resi pienamente effettivi solo attraverso l'individuazione del luogo di dimora effettiva della persona;

la residenza in Italia è il presupposto amministrativo necessario per il godimento dei diritti politici e dei diritti sociali fondamentali (quali la salute, l'assistenza sociale, la protezione attiva dell'infanzia e la vigilanza sull'obbligo scolastico);

la residenza è il luogo che consente allo Stato di individuare gli individui come titolari di diritti e di doveri;

l'accesso a numerosi sussidi, agevolazioni o servizi presuppone la condizione della residenza;

solo quando la persona non dispone di un indirizzo ove è stabilito effettivamente e abitualmente il luogo della propria dimora, essa ha comunque diritto di risultare residente presso un indirizzo virtuale individuato nel Comune dove trova riparo notturno o dove insistono in via principale i suoi interessi e legami;

per questa ragione il Comune di Roma ha negli anni trovato una modalità per prevedere il diritto alla residenza anche per i senza dimora, istituendo un indirizzo virtuale non stigmatizzante denominato "Via Modesta Valenti", il quale tuttavia non può, di necessità, assicurare le medesime garanzie di reperibilità sociale e di inclusione proprie esclusivamente di un indirizzo reale; garanzie alle quali, peraltro, ogni persona senza dimora aspira o di cui ha necessità;

detto indirizzo, nato esplicitamente e unicamente per i senza dimora, purtroppo è stato sempre più utilizzato da tutti coloro che nel tempo hanno avuto difficoltà ad iscriversi alla residenza per differenti ragioni, anche connesse a rigidità, incertezze e ambiguità amministrative; nonché, a partire dal 2014, anche da chi vive in occupazioni;

la stessa Giunta Capitolina, con deliberazione n. 86/2020, ha evidenziato come Roma sia segnata dalla "mancanza di politiche abitative adeguate ed efficaci", il territorio di Roma Capitale sia "interessato da una situazione di grave emergenza abitativa, con punte di criticità che hanno dato luogo a conseguenze quali l'incremento dei provvedimenti di sfratto per morosità, l'espansione di alloggi di fortuna e baraccopoli, la conseguente crescita di un disagio sociale diffuso, di processi di indebitamento e di impoverimento delle famiglie e il progressivo aumento della domanda abitativa";

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che al fine di combattere povertà e esclusione sociale "l'Unione riconosce e rispetta il diritto alla casa e all'housing sociale, al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non siano in possesso delle risorse minime, in accordo alle regole stabilite dalla legislazione comunitaria e dalla legislazione e pratiche internazionali";

le raccomandazioni contenute nella Nota dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) del 10 aprile 2019 invitano le amministrazioni pubbliche ad adeguare le proprie procedure al fine di garantire ai richiedenti asilo la possibilità esercitare i propri diritti;

EVIDENZIATO CHE

la pandemia ha ulteriormente aggravato il disagio abitativo, estendendolo a fasce di popolazione ancora più ampie, anche a causa della mancanza decennale di una politica dell'edilizia popolare o agevolata;

a causa di ciò molti si sono trovati nell'impossibilità di risultare residenti presso l'indirizzo di effettiva abitazione risultando così costretti ad iscriversi all'indirizzo virtuale per persone senza dimora o addirittura si sono visti negare l'iscrizione anagrafica;

l'impossibilità di ottenere la residenza nega di fatto, per chi vive in situazioni abitative irregolari, il diritto a esercitare effettivo diritto di cittadinanza;

tra gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 47/2014 rientra il distacco delle utenze, che i gestori possono attuare in qualsiasi momento, privando così di beni fondamentali come luce e acqua chi ha occupato un'abitazione per necessità, aggravata dalla crisi pandemica;

l'elemosiniere di Papa Francesco, con un gesto di straordinaria umanità, per sopperire agli effetti prodotti dall'articolo 5 del decreto-legge 47/2014, si espose pubblicamente riattivando la corrente elettrica in un palazzo occupato dove ancora oggi vivono 400 famiglie;

molte persone vengono di fatto escluse dalla possibilità di esercitare concretamente i propri diritti sociali, civili e politici, costituzionalmente garantiti, private di diritti basilari che possono garantire un'esistenza dignitosa (contratto di lavoro, di affitto, di votare, di accedere ai servizi di welfare locali, di chiedere l'assegnazione di un alloggio popolare, di iscriversi ai centri per l'impiego, di aprire una partita I.V.A., di rinnovare i documenti, di ottenere la cittadinanza italiana e la carta di soggiorno), mentre nel contempo risulta altresì compromesso l'interesse pubblico alla legale reperibilità delle persone e al governo della comunità urbana, rendendo l'Amministrazione ignara dei luoghi ove si realizza detta appartenenza alla comunità dei suoi cittadini;

PRECISATO CHE

la possibilità di ottenere l'iscrizione anagrafica per le persone ritenute 'senza dimora' (c.d. residenza virtuale) è stata negli anni assai limitata da procedure molto complesse e diverse da Comune a Comune, aggravando la situazione degli uffici preposti a seguire queste pratiche;

nel territorio di competenza della Questura di Roma la residenza in Via Modesta Valenti non costituisce un indirizzo utile per il rinnovo dei permessi di soggiorno;

sostanzialmente il citato articolo 5 induce a dichiarare il falso relativamente al proprio reale luogo di dimora;

ciò ha contribuito alla creazione di una sorta di "mercato delle residenze", alimentando così l'illegalità, dato il ruolo cruciale dell'iscrizione alla residenza finora descritto, ancor più per le persone migranti che hanno necessità di rinnovare il permesso di soggiorno;

lo stesso decreto-legge 47/2014 prevede al comma 1-quater dell'articolo 5: *"Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie"*;

l'applicazione di tale facoltà prevista dalla legge richiede un'interpretazione puntuale della categoria dei soggetti "meritevoli di tutela" e può consentire di prevenire gravi situazioni di violazione della dignità umana nei casi in cui la mancata iscrizione della residenza comporti rischi per le condizioni igienico-sanitarie in cui si trovano i nuclei familiari che hanno all'interno minori e persone fragili;

VALUTATO CHE

in questi anni tante realtà laiche e cattoliche si sono mobilitate per abrogare la norma in quanto disumana, discriminatoria e lesiva dei diritti fondamentali della persona, espressione di una

visione che non considera la povertà una questione sociale da risolvere, bensì esclusivamente un problema di ordine pubblico;

la norma in commento, anche nella parte in cui prevede una clausola di salvaguardia per alcuni soggetti definiti fragili, conserva la propria forza prescrittiva per tutti i cittadini non rientranti nelle fragilità individuate dal legislatore, costituendo una pericolosa deroga ai principi costituzionali;

RICORDATO CHE

il principale strumento per combattere le situazioni di disagio abitativo è rappresentato dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica e ad altri strumenti di sostegno, in modo tale da consentire a ciascuno di avere un'abitazione e di vivere in condizioni che rispettino la dignità umana;

negli anni le soluzioni approntate per fronteggiare le situazioni di disagio abitativo non sono state sufficienti per risolvere tutte le criticità emerse su questo fronte nel contesto cittadino;

l'attuale amministrazione, che ha posto il miglioramento delle condizioni abitative dei romani e delle romane al centro della sua azione, ha predisposto un insieme coordinato di interventi per fronteggiare le situazioni di disagio ed emergenza, tra i quali hanno particolare rilievo l'ingente ammontare di risorse finanziarie previste per l'acquisto di nuove case e gli investimenti per la manutenzione e la riqualificazione degli edifici esistenti;

nelle more della realizzazione di tali interventi permangono situazioni di disagio abitativo che possono causare gravi violazioni della dignità umana, soprattutto laddove esse interessino minori o altri soggetti meritevoli di tutela;

è pertanto necessario approntare tutte le soluzioni che permettano di tutelare la dignità umana, tra le quali figura la possibilità di iscrizione della residenza in deroga al divieto posto dall'articolo 5 del decreto-legge 47/2014, funzionale all'esercizio di basilari diritti di rilievo costituzionale;

tale misura si iscriverebbe in un più ampio novero di interventi che, tenuto conto del particolare contesto della città di Roma, dove il fenomeno delle occupazioni assume un rilievo particolare nel confronto con le altre città italiane, si prefigge l'obiettivo di porre fine alle situazioni di illegalità, tutelando la dignità delle persone e garantendo la continuità alloggiativa (c.d. passaggi "da casa a casa");

Tutto ciò premesso, considerato, evidenziato e precisato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

a farsi portavoce in un dialogo con il Governo e il Parlamento affinché si proceda alla modifica dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80 rubricato

“Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione” con previsioni atte a garantire la dignità umana;

a dare attuazione a quanto previsto al comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n.47/2014 e, ove necessario ad assicurare la tutela delle condizioni igienico-sanitarie di soggetti minori o “meritevoli di tutela”, a procedere all’iscrizione della residenza nella fase transitoria che precede la ricollocazione, incaricando di tale adempimento gli uffici preposti;

a procedere all’iscrizione anagrafica di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in condizione di vulnerabilità, secondo i medesimi criteri individuati ai sensi del punto precedente.

F.to:

Trombetti 

Converti 

Ciani 

Luparelli

Biolghini

Trabucco

Bonessio

Baglio

Battaglia

Zannola

Melito

Alemanni

Tempesta

Parrucci

Corbucci